

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>6012 R</b>	29 settembre 2008	TERRITORIO
Concerne		

**della Commissione delle petizioni e dei ricorsi  
sul ricorso inoltrato dal Comune di Ligornetto, rappresentato dal  
rispettivo Municipio, in data 2 ottobre 2007 contro la risoluzione n. 4423  
del 4 settembre 2007 con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la  
quota di ripartizione comunale dei costi di realizzazione delle opere del  
Piano dei trasporti del Mendrisiotto e del Basso Ceresio (PTM)  
(v. messaggio 19 dicembre 2007 n. 6012)**

Signor Presidente,  
signore e signori Deputati,

in allegato vi trasmettiamo il testo del progetto di decisione approvato dalla Commissione delle petizioni e dei ricorsi nella seduta del 29 settembre 2008, in merito al ricorso di cui sopra.

Per la Commissione delle petizioni e dei ricorsi:

Yasar Ravi, relatore  
Bagutti - Bignasca B. - Boneff - Canal (con riserva) -  
Cavalli (con riserva) - Corti - Ferrari - Franscella -  
Galusero - Ghisolfi - Marcozzi - Moccetti -  
Rusconi - Viscardi

## PROGETTO DI DECISIONE

visto il ricorso inoltrato dal Comune di Ligornetto, rappresentato dal rispettivo Municipio, in data 2 ottobre 2007 contro la risoluzione n. 4423 del 4 settembre 2007 con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la quota di ripartizione comunale dei costi di realizzazione delle opere del Piano dei trasporti del Mendrisiotto e del Basso Ceresio (PTM);

### **ritenuto in fatto e considerato in diritto:**

1. La Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di trasporto (LCPF) del 12 marzo 1997, entrata in vigore il 25 aprile 1997, ha quale scopo l'unificazione dei sistemi di finanziamento previsti dalle leggi sulle strade (Lstr.), sui trasporti pubblici (LTP) e sui percorsi pedonali e sentieri (LCPS), al fine di elaborare la pianificazione cantonale dei trasporti (PCT) e realizzare le relative opere (art. 1 LCPF).

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, la legge prevede l'istituzione di Commissioni regionali dei trasporti (CRT) che hanno quale compito principale, su delega del Consiglio di Stato, l'elaborazione di Piani regionali dei trasporti (art. 2 LCPF) come ad esempio il Piano dei trasporti del Mendrisiotto (PTM) che ci occupa.

Allo scopo di finanziare le opere previste dal PTM, di principio a carico del Cantone, il Consiglio di Stato, su proposta delle CRT, prevede la fissazione di contributi a carico dei singoli Comuni della regione interessata (art. 10 LCPF).

Per quanto attiene alla ripartizione dei costi a carico dei singoli Comuni dei comprensori, l'art. 11 LCPF prevede che è il Consiglio di Stato a stabilire le singole quote una volta sentite le CRT (cpv. 1), le quali a loro volta tentano di coordinare i Comuni affinché stabiliscano di comune accordo il riparto interno della loro quota globale di partecipazione (cpv. 2). In caso di mancato accordo, la ripartizione è stabilita dal Consiglio di Stato in base ai vantaggi, alla popolazione residente ed alla forza finanziaria dei singoli Comuni (cpv. 3).

2. Con la risoluzione n. 4423 del 4 settembre 2007, il Consiglio di Stato ha fissato la chiave di ripartizione delle quote di partecipazione a carico dei singoli Comuni del comprensorio interessato dal PTM.

Contro la citata risoluzione, il Municipio del Comune di Ligornetto ha interposto ricorso in data 2 ottobre 2007.

Sostanzialmente, il Municipio del Comune di Ligornetto lamenta da un lato la mancata presa in considerazione per la chiave di riparto dei costi a carico dei Comuni del rapporto costi-benefici del singolo Comune riguardo ogni opera facente parte del PTM (p.to 7 del ricorso). Dall'altro contesta la quota a carico del Comune di Ligornetto per quanto calcolata sulla base di un indice di forza finanziaria (IFF) straordinario e non indicativo della reale capacità economica del Comune (indotti fiscali straordinari e irripetibili).

Il Comune ricorrente chiede dunque che:

- sia corretta la chiave di riparto effettuando un'analisi costi-benefici per ogni singolo Comune e per ogni singola opera facente parte del PTM al fine di determinare l'esatto interesse che le diverse opere hanno per i Comuni;
- sia adeguata la quota di ripartizione delle spese a carico del Comune tenendo conto del nuovo IFF 2007 e 2008, che non è influenzato da eventi eccezionali e straordinari come quelli evocati nell'ambito del ricorso.

3. Il ricorso che ci occupa, solleva invero particolari problematiche già per quanto attiene alla sua ricevibilità.

A tenore dell'art. 11 cpv. 4 LCPF: *“Contro la decisione del Consiglio di Stato, i comuni hanno la facoltà di ricorso al Gran Consiglio secondo la procedura di cui agli articoli 75 e segg. della legge di procedura per le cause amministrative”*.

Giusta i combinati disposti degli artt. 77 cpv. 1 e 46 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAm), *“Il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso (...) entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi.”*

Ora, non prevedendo la LCPF alcun termine di ricorso speciale ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 LPAm, appare chiaro che il termine per adire la scrivente Autorità, contrariamente a quanto indicato dal Consiglio di Stato nella sua risoluzione (cfr. p.to 5 a pag. 5), è di 15 giorni e non di 30 giorni.

La risoluzione del Consiglio di Stato è datata 4 settembre 2007 ed è stata ricevuta, a detta dei ricorrenti medesimi, il 7 settembre 2007. Ne consegue che il termine per presentare ricorso al Gran Consiglio è venuto a scadere in data di lunedì 24 settembre 2007 (primo giorno utile successivo a sabato 22 settembre 2007). Il ricorso invece, datato 2 ottobre 2007, è stato ricevuto dalla Segreteria del Gran Consiglio il 3 ottobre 2007.

Da quanto precede dunque, ne discende che l'atto ricorsuale presentato dal Comune di Ligornetto è tardivo.

4. La scrivente Autorità si è ad ogni modo chinata sulla questione a sapere se l'indicazione errata dei mezzi di ricorso ad opera del Consiglio di Stato avrebbe potuto permettere di sanare l'intempestività del ricorso.

Tuttavia, alla luce della costante giurisprudenza dell'Alto Tribunale federale, ribadita ancora in una recente decisione del 29 agosto 2007 (Inc. n. 5A\_401/2007), nessuno può avvalersi di un'indicazione inesatta dei rimedi giuridici, qualora avrebbe potuto constatare l'inesattezza mediante la sola lettura dei testi legali (vedi anche DTF 117

la 421 consid. 2a e la ricapitolazione della giurisprudenza nella DTF 106 la 13). Notasi peraltro che nella Sentenza del 29 agosto 2007 la parte ricorrente non era neppure patrocinata.

Nel caso concreto dunque, neppure l'indicazione erronea dei mezzi di diritto da parte dell'Autorità di prime cure giova al Comune ricorrente, il quale avrebbe potuto sincerarsi dell'errore semplicemente consultando le leggi applicabili alla fattispecie. Infine, è pure fatto notorio che i termini di ricorso nell'ambito di procedure di diritto amministrativo siano a livello cantonale di 15 giorni e non di 30 giorni, termine previsto solamente da alcune leggi speciali, talvolta, e va riconosciuto a vantaggio dei Comuni quali parti ricorrenti (cfr. p.es. art. 18 cpv. 3 della legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, art. 4 cpv. 2 della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003, art. 4 cpv. 2 della legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 e art. 41 cpv. 2 della legge sull'assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997). Come si è visto ad ogni modo, ciò non è il caso per la LCPF: di conseguenza, nello specifico, il Comune ricorrente non può dedurre alcun vantaggio dall'indicazione erronea del termine di ricorso contenuto nella decisione impugnata.

5. Nonostante tutto quanto precede, la scrivente Autorità ritiene di potersi brevemente esprimere anche per quanto attiene al merito del ricorso e ciò a titolo puramente indicativo.

Relativamente alla censura di cui al p.to 7 del ricorso, il Gran Consiglio non può che accogliere le motivazioni del lodevole Consiglio di Stato e della CRTM espresse nelle loro rispettive prese di posizione, e ciò per i motivi che seguono:

- il PTM è un progetto unitario e non un insieme di opere distinte ed indipendenti, fini a sé stesse. Il senso stesso del progetto è quello di migliorare la mobilità e la fruizione delle vie di trasporto dell'intera regione e non dei singoli Comuni;
- le opere realizzate sui singoli comprensori comunali sono pensate per portare beneficio non forzatamente al Comune in cui le medesime sono realizzate, bensì anche ai Comuni limitrofi, che ad esempio usufruiscono delle opere di un Comune vicino per raggiungere altre destinazioni (per andare da A a C, un abitante di A fa uso di un'opera eseguita sul Comune B). In tal senso, si può affermare per certo che gli abitanti del Comune di Ligornetto faranno senz'altro uso e beneficeranno di numerose opere previste dal PTM, anche se non forzatamente realizzate sul proprio comprensorio comunale. La mobilità sia pubblica che privata non è infatti certo limitata al territorio del proprio Comune;
- non corrisponde al vero che sul comprensorio del Comune di Ligornetto, rispettivamente nell'interesse del medesimo, non sia progettata la realizzazione di opere, basti in tal senso consultare la lista degli interventi previsti dal PTM, dove il Comune di Ligornetto è sovente menzionato;
- il finanziamento delle opere del PTM è volutamente solidale. Tutti i comuni della regione sono chiamati a contribuire al finanziamento dell'integralità delle opere del PTM, anche di quelle che non li concernono direttamente;
- la chiave di riparto scelta dalla CRTM e dal Consiglio di Stato permette di prendere in sufficiente considerazione i benefici dei singoli Comuni, pur mantenendo il principio unitario del progetto. Si tratta inoltre di un modello facilmente adattabile ed aggiornabile man mano che i dati a fondamento dei calcoli muteranno nel tempo (dati statistici). Inoltre la chiave di riparto scelta è già

stata utilizzata in casi analoghi (Piano dei trasporti del luganese), dimostrando la propria congruità;

- la proposta formulata dal Comune di Ligornetto implicherebbe una fase di studio lunga ed estremamente gravosa dal punto di vista economico. Un'analisi dei costi-benefici per ogni singola opera del PTM (analogamente a quanto viene fatto per grandi progetti singoli, come ad esempio una diga o una galleria) risulta infatti impensabile per svariate ragioni, a partire dal numero delle opere previste, passando per la difficile aggiornabilità ed adattabilità dei dati, per finire con il non rispetto dell'omogeneità delle opere previste dal PTM (opere diverse realizzate in comprensori comunali differenti sono pensate per funzionare in modo unitario e la loro valutazione singola non avrebbe senso alcuno);
- l'idea del Municipio secondo la quale le opere del PTM non andranno a beneficio del Comune è già stata debitamente valutata e presa in considerazione da questo stesso Gran Consiglio nell'ambito del precedente ricorso del Municipio concernente appunto le opere da realizzare con il PTM. In tale occasione le proposte e modifiche avanzate dal Municipio sono state respinte. Con la decisione che ci occupa, questo Gran Consiglio non può far altro se non richiamare e ribadire quanto già affermato nella sua precedente decisione, respingendo dunque le motivazioni del Comune di Ligornetto. Come emerso anche nell'ambito dell'audizione dei rappresentanti del Municipio da parte della Commissione delle petizioni e dei ricorsi, le motivazioni alla base delle contestazioni del Comune di Ligornetto appaiono infatti essere sostanzialmente le medesime del pregresso ricorso (le opere che si vuole realizzare non andranno a beneficio del Comune e dunque il Comune non le vuole nemmeno pagare). Come detto questa posizione del Comune, segnatamente il tentativo di rimettere in discussione gli esiti della pregressa procedura ricorsuale, non può certo essere tutelata;
- la partecipazione finanziaria a carico del Comune di Ligornetto non appare certo sproporzionata o difficilmente sopportabile. Innanzitutto il Consiglio di Stato ha rinunciato a mettere a carico dei comuni la metà dei costi di realizzazione delle opere del PTM (come permetterebbe la LCPF), accontentandosi del 25%. Inoltre, essendo i contributi spalmati su dieci anni, l'onere a carico del Comune di Ligornetto non supererà neppure i CHF 50'000.-/anno (più probabilmente CHF 30'000.-/anno dal momento che il nuovo IFF, come vedremo, è ormai disponibile). Complessivamente il contributo che dovrà versare il Comune di Ligornetto nemmeno permetterebbe di realizzare una rotonda di medie dimensioni.

Visto quanto sopra, lo scrivente Gran Consiglio non ritiene vi siano dunque particolari critiche da muovere al metodo di calcolo della chiave di riparto dei costi a carico dei singoli comuni interessati dal PTM. Ne discende che anche volendo entrare nel merito del ricorso su questo punto, il medesimo non potrebbe che avere esito negativo.

Per quanto attiene invece alla censura di cui al p.to 8 del ricorso, ovvero la presa in considerazione per il calcolo della quota a carico del Comune di Ligornetto di un IFF non rappresentativo della reale capacità finanziaria del Comune, non si può far altro che confermare quanto detto dal lodevole Consiglio di Stato nell'ambito delle sue osservazioni: la censura risulta manifestamente priva di oggetto in quanto la risoluzione contestata prevede espressamente l'adattamento delle quote a carico dei Comuni man mano che saranno disponibili dati aggiornati, in particolar modo proprio per quanto concerne l'IFF. Dal momento che il primo contributo verrà

prelevato verosimilmente nel 2009 e che nel frattempo si è reso disponibile il nuovo IFF per il periodo 2007/2008, appare ragionevole ritenere che il primo contributo che il Comune di Ligornetto sarà chiamato a pagare verrà calcolato sulla base del nuovo IFF (non contestato) e non del vecchio IFF.

Anche su questo punto dunque, il ricorso non avrebbe avuto miglior esito.

6. Stante tutto quanto precede, il ricorso non può che essere respinto in ordine in quanto tardivo.

**per questi motivi,**

**visto l'art. 11 LCPF e i combinati disposti degli artt. 77 cpv. 1 e 46 cpv. 1 LPAm, nonché ogni altra norma applicabile alla fattispecie,**

**su proposta della Commissione delle petizioni e dei ricorsi,**

**pronuncia:**

1. Il ricorso del Comune di Ligornetto è irricevibile in quanto tardivo.
2. Di conseguenza la quota di ripartizione comunale dei costi di realizzazione delle opere regionali previste dal Piano dei trasporti del Mendrisiotto e del Basso Ceresio (PTM), proposta dalla CRT e approvata dal Consiglio di stato con risoluzione n. 4423 del 4 settembre 2007 è confermata.
3. La decisione è definitiva.
4. Non si prelevano né tasse né spese.
5. Intimazione al Municipio del Comune di Ligornetto e al Consiglio di Stato.
6. Comunicazione alla Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto.

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

N. Gobbi

R. Schnyder